



NOTA DI LETTURA

decreto-legge n. 20 del 10 marzo 2023, convertito in legge 5 maggio 2023 n. 50 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLUSSI DI INGRESSO LEGALE E PERMANENZA DEI LAVORATORI STRANIERI

Art. 1 “Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri”

Dispone che, per il triennio 2023-2025 le quote massime di ingressi per lavoro, anche stagionale, vengano stabilite, in deroga all'art. 3 del Testo Unico Immigrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La norma in precedenza prevedeva l'adozione di due distinti DPCM: il primo era finalizzato all'approvazione del documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato e all'individuazione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio nazionale e il secondo era finalizzato a definire le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato. La novità normativa prevede l'adozione di un solo decreto, con riduzione delle attività di consultazione.

Inoltre, si specifica che, qualora dovesse essere necessario, potranno essere emanati più decreti nel triennio.

Dispone, altresì, che vengano assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. I decreti potranno prevedere quote dedicate ad apolidi e rifugiati riconosciuti dall' UNHCR o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito. Potrà essere autorizzato, al di fuori delle quote stabilite nel decreto flussi, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato anche a carattere stagionale di cittadini di paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio.

Art. 2 “Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro”

Si introducono misure di semplificazione ed accelerazione per il rilascio del nulla osta al lavoro.

Dispone che la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro avvenga tramite asseverazione e che la valutazione della congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro venga demandata a consulenti del lavoro o alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione.

Viene introdotta la possibilità di lavorare regolarmente dopo il rilascio del nulla osta e prima della convocazione per la formalizzazione del contratto di soggiorno.

Art. 3 “Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote”

Dispone la semplificazione delle modalità di ingresso per coloro i quali avranno completato nel Paese di origine un corso di formazione professionale e civico linguistico riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La norma in precedenza riconosceva un diritto di prelazione ai lavoratori che avevano svolto programmi di formazione e di istruzione approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed effettuati nel Paese di origine; la chiamata veniva attuata sulla base di una richiesta del datore di lavoro basata su liste tenute dalle Direzioni provinciali del lavoro secondo la procedura ordinaria del nulla osta, per i lavoratori che avevano diritto alla prelazione era riservata una quota di ingressi nel decreto flussi.

La novità normativa risiede che i lavoratori con diritto di prelazione accedono al lavoro al di fuori delle quote di ingresso del decreto-flussi.

È altresì previsto l'ingresso semplificato a favore di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'UNHCR o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito.

Per gli anni 2023 e 2024 è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di concordare con organismi formativi o con operatori dei servizi per il lavoro, ovvero con gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. Concluso il corso di formazione, i lavoratori possono fare ingresso in Italia entro tre mesi, con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi **particolari**.

Art. 4 “Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare”

Dispone che, dopo il primo rilascio, il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare non può superare la durata di tre anni.

Art. 4bis “Disposizioni in materia di conversione del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati”

Dispone che al compimento della maggiore età il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, è vincolato al parere della Direzione generale immigrazione del Ministero del Lavoro. La durata del permesso di soggiorno è fissata per un massimo di un anno.

La norma in precedenza prevedeva che in caso di mancata espressione della DG immigrazione, le Questure potessero procedere ugualmente al rilascio del permesso di soggiorno.

Art. 5 “Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie”

Dispone che venga riconosciuta ai datori di lavoro del settore agricolo che hanno fatto domanda e per i quali non vi sia stata capienza nel decreto flussi dell'anno 2022 una priorità nei successivi decreti del triennio 2023-2025.

Art. 5bis “Disposizioni in materia di potenziamento tecnico logistico del sistema di prima accoglienza”

Dispone che, fino al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di punti di crisi, hotspot e centri di prima accoglienza si possa agire in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Dispone la realizzazione di punti di crisi/hotspot anche in territori non immediatamente prossimi ai luoghi di sbarco.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, per la gestione del punto di crisi di Lampedusa il Ministero dell'interno si potrà avvalere della Croce Rossa Italiana.

Art. 5ter “Modifiche al sistema di accoglienza”

Dispone che nel Sistema di Accoglienza ed Integrazione SAI non possano essere accolti richiedenti asilo, fatte salve le categorie vulnerabili (*minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o disturbi mentali, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, vittime mutilazioni genitali*) e coloro che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale attraverso corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale.

La norma non si applica ai richiedenti già presenti nel sistema alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Possono altresì accedere al sistema SAI i cittadini Afghani richiedenti protezione internazionale entrati nel nostro Paese a seguito della crisi determinatasi in Afghanistan e i cittadini Ucraini entrati nel nostro Paese in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Art. 5quater “Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza”

Dispone che nei casi di violazione grave o ripetuta da parte del richiedente asilo delle regole della struttura dove è accolto, compreso il danneggiamento doloso di beni immobili o immobili o di comportamenti gravemente violenti, il prefetto competente, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, ovvero adottare provvedimenti per ridurre l'accesso a attività, servizi e benefici economici previsti nell'ambito delle misure di accoglienza.

Dispone che i provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente asilo siano comunicati alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente.

Art. 6 “Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti”

Dispone che il prefetto possa procedere al commissariamento per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, nel caso in cui si riscontri un grave inadempimento nell'esecuzione dei servizi collegati alla gestione dei centri hotspot, prima accoglienza e di permanenza per i rimpatri. Contestualmente all'adozione della misura, il prefetto avvia le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi. All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il Prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del precedente contratto e i commissari nominati cessano dalle funzioni.

Art. 6bis “Attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa”

Si stabilisce l'attivazione di una postazione medicalizzata a garanzia della salute degli abitanti dell'isola e dei migranti.

Art. 6ter “Modifiche alla disciplina sulle modalità di accoglienza”

Dispone che i servizi all'interno delle strutture destinate alla prima accoglienza (CAS e CARA) siano esclusivamente riferiti all'accoglienza materiale, all'assistenza sanitaria, all'assistenza sociale e alla mediazione linguistico-culturale. Pertanto, non verranno più erogati i servizi di assistenza psicologica, corsi di lingua italiana, orientamento legale e ai servizi del territorio.

Art. 7 “Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali”

Viene modificato l'istituto della protezione speciale, che non verrà più concessa in considerazione del solo percorso di integrazione in Italia. L'articolo dispone inoltre l'impossibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura, sono regolate dalla disciplina previgente così come i procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.

I permessi di soggiorno per protezione speciale in corso di validità sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza.

I permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati potranno essere convertiti per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.

Dispone che non possano essere più convertiti in motivi di lavoro i permessi di soggiorno per cure mediche e per calamità naturali.

Si introduce il delitto di costrizione o induzione al matrimonio tra quelli che costituiscono presupposto valido ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per violenza domestica.

La novità normativa stabilisce che la protezione speciale è riconosciuta a coloro i quali, in caso di espulsione o di respingimento verso uno Stato, possano essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possano rischiare di essere rinviiati verso un altro Stato nel quale non siano protetti dalla persecuzione.

La protezione speciale è riconosciuta anche alla persona per la quale esistano, in caso di respingimento o espulsione o estradizione fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora la protezione debba essere riconosciuta in funzione degli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6 del T.U.I, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza nello stato verso il quale la persona è espulsa, respinta o estradata, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Art. 7bis “Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera”

Dispone la trattazione accelerata della domanda di protezione laddove la stessa venga presentata da parte di richiedenti provenienti da un paese considerato di origine sicura, alla frontiera o in zona di transito.

Dispone altresì che, in caso di reiterazione della richiesta di protezione internazionale, sia necessario allegare nuove prove a sostegno della domanda, che altrimenti viene rigettata per inammissibilità.

Nella precedente disciplina il richiedente doveva addurre “nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine” nella nuova formulazione il

richiedente deve presentare nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale. Fatta salva l'ipotesi che il richiedente allegghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale”

Nelle ipotesi di ritiro della domanda o di rigetto per inammissibilità si fa obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale. La Commissione territoriale, rilevata l'insussistenza delle clausole ostative all'espulsione, emana un'attestazione dell'obbligo di rimpatrio, con medesima efficacia dell'espulsione amministrativa, e del divieto di reingresso.

Viene inoltre introdotta una nuova disciplina inerente al trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera. La durata del trattenimento non potrà essere protratta per oltre quattro settimane e il luogo del trattenimento è l'hotspot oppure in caso di arrivi consistenti il CPR.

In attesa del trasferimento a valere sulla procedura di Dublino e nel caso in cui sussistano almeno due delle seguenti condizioni connesse a “notevole rischio di fuga”: mancanza di documento di viaggio valido, indirizzo dove è agevolmente rintracciabile, disponibilità di risorse finanziarie per autosostentamento, inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti e dichiarazioni false per evitare l'espulsione, lo straniero può essere trattenuto nei CPR.

Art. 7ter “Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale”

Dispone che, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale e laddove non ricorrano le condizioni per l'avvio della procedura di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o cure mediche, la Commissione territoriale, acquisiti dal Questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive, emana al contempo il provvedimento di espulsione.

Scaduti i termini di impugnativa, il provvedimento è immediatamente esecutivo e comporta obbligo di lasciare il territorio nazionale.

Art. 7quarter “Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento”

Dispone che il destinatario del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera o di trattenimento, ove possibile, partecipi all'udienza di convalida in video collegamento dal centro presso il quale è detenuto.

Art. 7quinqies “Procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”

Dispone l'adozione di procedure semplificate per la valutazione dei ricorsi pendenti da più tempo.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Art. 8 “Disposizioni penali”

Vengono inasprite le pene per la reclusione di chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Si introduce il nuovo reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”

Art. 9 “Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale”

Dispone che il migrante possa proporre ricorso contro il diniego del riconoscimento della protezione internazionale solo se si trova fisicamente in un Paese terzo, fuori dal territorio dell'Unione europea, e non semplicemente se risiede all'estero.

Art. 9bis “Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale”

Dispone l'estensione applicativa ai CAS e ai SAI, oltre che ai CIE, CPR e Hotspot, della disposizione che prevede che, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, il reato venga considerato in flagranza per colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulti essere autore del fatto e l'arresto è consentito entro le successive quarantotto ore.

Art. 9ter “Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale”

Dispone che, ai fini della cessazione della protezione internazionale, è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine laddove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario.

Art. 10 “Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri”

Dispone la realizzazione e il potenziamento dei CPR anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ad eccezione di vincoli europei, delle leggi antimafia e delle regole del codice di prevenzione.

Art. 10bis “Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio”

Viene esteso il tempo di proroga del trattenimento nei CPR da 30 ad un massimo di 45 giorni.